



DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FLOROVIVAISMO

Art. 1

Oggetto e finalita' della delega Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, uno o piu' decreti legislativi per costituire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualita' e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2.

Versione in vigore dal 15 luglio 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

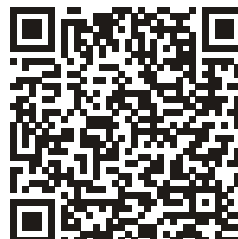
Atto	Delega al Governo in materia di florovivaismo
Estremi	Legge 4 luglio 2024, n. 102
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/delega-al-governo-in-materia-di-florovivaismo/art-1>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it